


COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA GARANZIA DI FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 27 giugno 2005.

La deliberazione ed il regolamento sono divenuti esecutivi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data 25 luglio 2005.

Codognè, li 25 luglio 2005



*Il Responsabile del Servizio
(Basso Gianfranco)*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Basso Gianfranco".

COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA GARANZIA DI FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

INDICE

<u>Art. 1 – Servizi pubblici essenziali</u>	3
<u>Art. 2 – Contingenti di personale</u>	3
<u>Art. 3 – Modalità di individuazione del personale esonerato dallo sciopero</u>	4
<u>Art. 4 – Ambito di applicazione</u>	5
<u>Art. 5 – Disposizioni finali</u>	5

Art. 1 – Servizi pubblici essenziali

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 2 dell'Accordo collettivo nazionale in materia, sottoscritto il 19.09.02 e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 256 del 31.10.02, vengono individuate le seguenti prestazioni indispensabili:

- a) il servizio di stato civile: raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
- b) il servizio elettorale: attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- c) il servizio cimiteriale limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione o tumulazione delle salme;
- d) il servizio di pronto intervento e assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a utenti del servizio;
- e) il servizio attinente la rete stradale (ivi compreso lo sgombero nevi), fognaria e di depurazione, con un numero ridotto di squadre di pronto intervento;
- f) il servizio di polizia municipale limitatamente a:
 - attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
 - attività antinfortunistica stradale;
 - attività di pronto intervento;
 - assistenza su strada in caso di sgombero di neve;
- g) servizio del personale limitatamente agli emolumenti retributivi e contributivi (solo nel caso di scioperi proclamati per intere giornate nel periodo compreso tra il 5 ed il 15 di ogni mese e qualora la giornata coincida con l'ultimo giorno di scadenza di legge);
- h) il servizio di protezione civile.

Art. 2 – Contingenti di personale

I contingenti di personale esonerati dallo sciopero al fine di garantire la continuità delle prestazioni relative ai servizi minimi essenziali sono i seguenti:

SERVIZIO	CATEGORIA E PROFILO PROF.	NUMERO ADDETTI
Stato civile - elettorale	D - istruttore amm. direttivo C - istruttore amministrativo	1
Cimiteriale	B - esecutore tecn.-operaio spec. B - collab.prof.tecnico-operaio sp.	1
Assistenza domiciliare (servizio in appalto)	D - istruttore direttivo assistente sociale	1
Rete stradale, fognaria e di depurazione	B - esecutore tecn.-operaio spec. B - collab.prof.tecnico-operaio spec.	1

Polizia municipale	C - istruttore agente polizia munic. D - istruttore direttivo spec.vigilanza	1
Personale	D - istruttore direttivo econ.finanziario	1
Protezione civile	D - istruttore direttivo tecnico	1

Art. 3 – Modalità di individuazione del personale esonerato dallo sciopero

In occasione di ciascuno sciopero che riguardi i servizi essenziali, ciascun responsabile di servizio interessato individua, a rotazione fra gli addetti ove le dotazioni organiche lo consentono, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni. A tal fine comunica - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali, ai singoli interessati, all'ufficio personale e al Direttore generale.

Il lavoratore esonerato dallo sciopero ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso questa sia possibile.

La prestazione dei dipendenti contingentati farà solo riferimento alle mansioni ed ai compiti specificatamente previsti astenendosi, quindi, dalle ulteriori mansioni lavorative non previste. Tale facoltà è riconosciuta esclusivamente al dipendente che, essendo stato incluso nel contingente, abbia espresso entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione qualora possibile. Il personale che non aderisce allo sciopero dovrà garantire le normali attività lavorative previste nella propria mansione.

Nel caso in cui lo sciopero abbia la durata di un'unica giornata verrà assicurato il servizio elettorale nei giorni di scadenza dei termini; qualora l'unica giornata di sciopero fosse pre o post festiva verranno garantiti anche il servizio di stato civile e il servizio elettorale per le attività indispensabili nei giorni di scadenza e il servizio cimiteriale.

Art. 4 – Ambito di applicazione

La disciplina prevista dal presente regolamento si applica, oltre che in occasione di scioperi proclamati ai sensi delle vigenti disposizioni che li regolano, anche negli altri casi in cui norme di legge o disposizioni contrattuali prevedano l'obbligo di garantire la continuità nell'erogazione di prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali.

Art. 5 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso rinvio all'Accordo collettivo nazionale in materia, sottoscritto il 19.09.02 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.02, e sue successive modifiche e integrazioni.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo ha approvato.